



POLIZZA FEDELTA' SINGOLA - AGENTI DI ASSICURAZIONE APPARTENENTI A SNA

Polizza n°

Polizza stipulata tra:

1) Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

VIA G. SPADOLINI 4

20142 MILANO

(in seguito denominata Assicuratore)

2) L'AGENTE

..... (in seguito denominato Contraente)

3) LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

..... (in seguito denominata Beneficiario)

Premesso che

- gli Agenti in libera gestione sono tenuti a prestare a favore del Beneficiario la cauzione individuale prevista dall'art. 4 dell'accordo nazionale Agenti stipulato il 23-12-2003 (appresso indicato A.N.A.);
- il Beneficiario ha aderito a che tale cauzione sia prestata attraverso polizza fideiussoria rilasciata dall'Assicuratore;

Ciò premesso le parti convengono quanto appresso:

Parte I - Disciplina della Polizza

Art. 1 - Attraverso la presente polizza l'Assicuratore presta a favore del Beneficiario e nell'interesse dell'Agente, la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 4 dell'A.N.A. secondo le condizioni di assicurazione convenute di seguito. La presente polizza avrà efficacia dalla data di sottoscrizione della stessa con il contestuale versamento del premio. La durata è disciplinata secondo quanto previsto all'art.

2. La polizza sarà senza effetto alcuno in caso di mancata accettazione da parte del Beneficiario



Art. 2 – La polizza ha decorrenza dal e scadenza al e copre le perdite subite dal Beneficiario nell'annualità sopra indicata e scoperte e denunciate all'Assicuratore non oltre i sei mesi successivi alla scadenza della annualità. Decorso l'anzidetto termine, tali perdite non sono più coperte.

Art. 3 - Il tasso di premio è convenuto nella misura dello TCA

Art. 4 - L'obbligo di pagamento del premio grava sull'Agente in relazione dell'ammontare della cauzione costituita nel suo interesse. Il mancato pagamento del premio annuale o di proroga determina l'applicazione dell'art. 1901 c.c..

Art. 5 - Il pagamento del premio annuo avverrà in unica soluzione.

Parte II - Condizioni di Assicurazione.

Art. 1 - L'Assicuratore in relazione allo specifico nominativo assunto in garanzia e per l'importo massimo stabilito garantisce al Beneficiario il risarcimento delle perdite che a qualsiasi titolo dovesse subire in conseguenza diretta ed immediata di fatti imputabili all'Agente od alle persone di cui questi deve rispondere, e che configurano inadempimento di qualsivoglia obbligazione assunta in dipendenza del contratto di agenzia. La garanzia non comprende le perdite derivanti da fatti o comportamenti posti in essere antecedentemente alla data di assunzione in garanzia. Resta espressamente escluso dalla copertura della presente polizza l'accordo di liberalizzazione del portafoglio agenziale, previsto dall'art. 12 ter dell'A.N.A. .

Art. 2 - La garanzia prestata cessa in ogni caso dopo che il Beneficiario è venuto a conoscenza di un fatto che possa dar luogo al ricorso all'Assicuratore, anche se non denunciato. L'eventuale rinnovo della polizza non vale ad escludere tale cessazione, salvo che l'Assicuratore non ne venga informato e non presti il proprio consenso.

Art. 3 - La somma assicurata è pari a



Art. 4 - Il Beneficiario è obbligato a dare avviso all'Assicuratore, entro 30 giorni dalla conoscenza, a mezzo lettera raccomandata o fax, di ogni fatto che possa impegnare la garanzia, facendo seguire al più presto un rapporto dettagliato contenente ogni notizia e prova in merito. Il Beneficiario è obbligato ad indicare esattamente la data di accadimento del primo evento di sua conoscenza che ha determinato il verificarsi della perdita. Dovrà altresì trasmettere copia dei verbali di ispezione e di riconsegna dell'agenzia, nonché ogni documento contabile (compreso il conteggio delle indennità conseguenti alla risoluzione del rapporto) idoneo a provare il danno. Dovrà inoltre curare con diligenza professionale le azioni necessarie nei confronti del debitore tenendo costantemente informato l'Assicuratore e fare quanto in sua facoltà per contenere il danno. Il Beneficiario è in ogni caso tenuto, per avvalersi della presente garanzia, a far cessare il contratto di Agenzia con l'Agente inadempiente.

Art. 5 - Il pagamento del risarcimento sarà effettuato, da parte dell'Assicuratore, nei termini che seguono:

- in caso di concorde chiusura dei conti, entro 30 giorni della stessa, e previa trasmissione all'Assicuratore del relativo verbale;

- in caso di controversia tra Beneficiario ed Agente:

- a) se la controversia è radicata, entro 30 giorni dalla prima udienza del processo, previa trasmissione all'Assicuratore del relativo verbale e delle difese, e sempreché non risultino manifestamente fondate le difese o le contropretese dell'Agente.

- b) se la controversia non è ancora radicata, dopo la chiusura dei conti la valutazione della perdita verrà determinata di comune accordo tra Beneficiario ed Assicuratore; nei successivi 30 giorni verrà liquidato l'importo dovuto.

Art. 6 - Qualora nella controversia insorta tra Beneficiario ed Agente dovesse risultare con sentenza definitiva l'inesistenza totale o parziale e comunque l'estinzione del credito risarcito a termini di contratto il Beneficiario restituirà all'Assicuratore gli importi pagati con gli interessi legali, previa



deduzione dal capitale dovuto degli eventuali recuperi frattanto effettuati dall'Assicuratore stesso. In nessun caso il Beneficiario potrà addivenire a transazioni con l'Agente senza consenso espresso dell'Assicuratore pena la sanzione di decadenza della garanzia ed il conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate dall'Assicuratore.

Art. 7 - Nella quantificazione del risarcimento si dedurrà, dalla perdita accertata come sopra, oltre agli eventuali recuperi nel contempo effettuati, qualsiasi credito dell'Agente verso il Beneficiario. Qualora il danno superi la somma assicurata tale deduzione verrà effettuata proporzionalmente a favore del Beneficiario e dell'Assicuratore in relazione al rischio rispettivamente sopportato.

Art. 8 - Dopo ogni pagamento effettuato in dipendenza della presente polizza l'Assicuratore resta surrogato al Beneficiario in ogni diritto ed azione nei confronti dell'Agente e di altri eventuali responsabili o terzi in qualsiasi modo obbligati, per il recupero di tutte le somme corrisposte per capitale ed interessi nonché di tutte le spese sostenute. All'Assicuratore competerà pure in tal caso l'azione di regresso ex art. 1950 C.C.. Nel caso in cui il danno superi l'indennizzo dell'Assicuratore, le parti si coordinano in relazione all'effettuazione dell'azione di recupero. I recuperi saranno ripartiti tra le parti in proporzione alla relativa quota di danno effettivamente sopportata, al pari delle spese legali necessarie. Ove l'Assicuratore lo richieda, il Beneficiario formalizzerà la cessione dei diritti ed azioni fino alla concorrenza delle somme indennizzate mettendo altresì a disposizione dell'Assicuratore tutta la documentazione necessaria per consentire l'esercizio diretto dell'azione.

Art. 9 - Nell'ambito dei rapporti tra Beneficiario ed Assicuratore qualsiasi controversia nascente in ordine di validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione della copertura assicurativa, sarà risolta da due arbitri nominati dalle parti, e in caso di disaccordo tra questi, attraverso la nomina di un terzo arbitro, designato dai primi due e, in caso di mancato accordo, dal presidente del tribunale di Milano. Il collegio siederà in Milano e deciderà secondo diritto ma senza formalità di procedura. Il lodo sarà vincolante per le parti ed impugnabile solo in caso di nullità e nelle ipotesi di cui all'art. 395 C.P.C..



Art. 10 - Le parti si impegnano a modificare la presente copertura in conformità ad eventuali modifiche che dovessero intervenire nell'ambito degli accordi collettivi o delle norme di legge in materia, ferma restando la facoltà di una delle parti a risolvere immediatamente la copertura stessa qualora non intenda accettare tali modifiche, con le conseguenze già disciplinate all'art. 2 parte I che precede.

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in il

L'ASSICURATORE

IL BENEFICIARIO

IL CONTRAENTE

A norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente:

Parte I

Art. 2 - Termine per la denuncia delle perdite-decadenza in caso di rinnovo, Art. 4 - Sospensione e risoluzione della garanzia - art. 1901 c.c.

Parte II

Art. 1 - Esclusione dalla copertura nel caso di liberalizzazione del portafoglio dell'agenzia, Art. 2 - Cessazione automatica della garanzia anche in caso di rinnovo, Art. 3 - Ammontare massimo della cauzione, Art. 6 - Obbligo di restituzione - Divieto di transazione - effetti, Art. 9 - Clausola compromissoria, Art. 10 - Facoltà di recesso per modifiche normative o degli accordi collettivi

L'ASSICURATORE

IL BENEFICIARIO

IL CONTRAENTE